



Direzione Generale

Dipartimento Gestione opere edili manutenzioni grandi progettualità

Direttore: Dott.ssa Cinzia Cravisana

S.C. RUP - Nuovo Galliera

Dirigente responsabile e

Responsabile del procedimento: Ing. Ezio Nicolàs Bruno Urbina

Telefono: 0105632500

Email: segreteria.technica@galliera.it



Cod. IPA: eoog_ge - Cod. AOO: eoog

E.O. Ospedali Galliera - Genova

Prot. Gen. PG/0024042/17

LETTERA IN USCITA del 15/09/2017

Class.: IV.1.450 - Det.re: ARCHIVIO

Pubblicazione sul sito dell'Ente nella sezione "Bandi ed esiti di gara"

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE GALLIERA, VARIANTE 1, PRIMO LOTTO.

Codice AUSA: 0000162806

CUP: J39H09000000008 C.I.G: 7161299AE0

Termine di presentazione delle domande: 29/09/2017 ore 12.30

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI n. 2 del 15.09.2017

In riferimento alla gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione definitiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, con opzione di affidamento della progettazione esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva, per la realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera, Variante 1, Primo Lotto. Codice AUSA: 0000162806 CUP: J39H09000000008 C.I.G: 7161299AE0, pubblicato in data 04/08/2017 sul sito internet https://www.galliera.it/Nuovo_ospedale_Galliera_informazioni/bandinhg/, e sulla Gazzetta della Comunità Europea, a seguito dei quesiti prevenuti si forniscono i seguenti chiarimenti.

Quesito n. 12 del 05/09/2017

Domanda:

In merito all'art.8 del disciplinare di gara (punto 8.1.3 e punto 8.1.4), il requisito relativo alla cat.d'opera E.10, può essere soddisfatto dimostrando di aver svolto incarichi nella stessa categoria, quindi EDILIZIA, differenti dalla E.10 ma con un grado di complessità pari o superiore (es. E.04 e E.16)?

Risposta:

La risposta è affermativa, secondo quanto chiarito nelle linee-guida n. 1/2016 di ANAC, alla pag. 17.



Quesito n. 13 del 05/09/2017

Domanda:

Si chiede se, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 8.1.3 e 8.1.4 del Disciplinare di gara, sia possibile utilizzare servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori afferenti alla categoria IA.04 in luogo della categoria IA.03 atteso che quest'ultima presenta un grado di complessità superiore coerentemente a quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 17/06/16 nonché con le Linee guida n. 1 dell'ANAC in considerazione del fatto che, pur afferendo alla categoria "Impianti", trattasi della medesima destinazione funzionale "Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni" e della medesima tipologia di opera "di tipo complesso".

Risposta:

Vedasi risposta al quesito n.1 del 04/08/2017, rif. "Risposte alle richieste di chiarimenti n.1 del 06.09.2017".

Domanda:

Considerato che la categoria IA.02 non è stata contemplata nel quadro economico delle opere si chiede se sia corretto interpretare che le opere corrispondenti (impianti di riscaldamento, climatizzazione, ecc.) siano state computate all'interno della categoria IA.01. Alla luce della precedente considerazione e analogamente al quesito precedente, si chiede se sia possibile utilizzare servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori afferenti alla categoria IA.02 per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 8.1.3 e 8.1.4 del Disciplinare di gara afferenti alla categoria IA.01, atteso che presenta un grado di complessità superiore ai sensi del D.M. 17/06/16 e che trattasi della medesima destinazione funzionale "Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni".

Risposta:

Vedasi risposte ai quesiti n.2 del 04/08/2017 e n.5 del 22/08/2017, rif. "Risposte alle richieste di chiarimenti n.1 del 06.09.2017".

Domanda:

Si chiede se ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 8.1.3 e 8.1.4 del Disciplinare di gara sia possibile utilizzare servizi di progettazione svolti per clienti privati e da essi certificati ma aventi ad oggetto lavori non ancora realizzati.

Risposta:

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 8.1.3 e 8.1.4 del "Disciplinare di gara" si possono portare a referenza sia incarichi svolti per soggetti pubblici che privati. Deve trattarsi di servizi relativi a contratti eseguiti, come precisato dalle Linee-guida ANAC n. 1/2016, alla pag. 15. Pertanto, sono ammesse progettazioni, purché completamente eseguite, anche riferite a lavori non ancora realizzati, mentre per gli incarichi di Direzione dei Lavori e Collaudo i corrispondenti lavori dovranno essere necessariamente conclusi, perché sussiste coincidenza fra la conclusione dei lavori ed il compimento del servizio..

Domanda:

Relativamente all'art. 9.2.1 "Contenuti offerta tecnica" si chiede se la documentazione illustrativa di ciascuno dei n. 3 servizi di ingegneria e architettura debba consistere di n. 1 scheda formato A3 per servizio (per un totale di n. 3 schede) o di n. 3 schede di formato A3 per servizio (per un



totale di n. 9 schede), oltre al materiale multimediale.

Risposta:

Vedasi risposta al quesito n.11 del 05/09/2017, rif. "Risposte alle richieste di chiarimenti n.1 del 06.09.2017".

Domanda:

Si chiede se, ai fini della valutazione del subcriterio "Premialità per la dimostrazione di esperienza, in uno o più dei progetti portati a referenza, con scambio dati all'interno dei modelli ed in formato COBie" afferente al KPI 7.3, i progetti con scambio dati all'interno dei modelli ed in formato COBie debbano necessariamente coincidere con i tre progetti illustrati nelle schede A3 o possano essere ulteriori agli stessi e vadano descritti al paragrafo 5.1 "Requisiti di competenza specifici BIM" del BIM PLAN.

Risposta:

La premialità riguarda uno o più dei progetti portati a referenza illustrati nelle schede A3 ed è possibile descrivere maggiormente i processi di scambio dati in formato COBie al p.to. 5.1 del BIM PLAN come richiesto dal KPI 7.3.

Domanda:

Con riferimento al KPI 7.3 ed in particolare alla "Premialità per esperienza, nei servizi portati a referenza, di servizi di architettura e ingegneria per nuova costruzione entro complesso sottoposto a tutela monumentale ed ambientale", fermo restando che il servizio portato a referenza debba essere relativo a un intervento qualificabile affine e di complessità paragonabile a quello oggetto dell'affidamento, si chiede se sia corretto interpretare che:

- vengano attribuiti 2 punti nel caso in cui , il servizio presenti entrambe le caratteristiche "edificio di nuova costruzione" e "edificio inserito in un'area soggetta a vincoli di tutela"
- venga attribuito 1 punto nel caso in cui il servizio presenti la sola caratteristica "edificio di nuova costruzione"

Qualora l'interpretazione non sia corretta si prega di chiarire in quale caso venga attribuito 1 solo punto.

Risposta:

La risposta è affermativa, ogni progetto portato a referenza verrà giudicato per la presenza o meno di sottocriteri indicati per l'ottenimento massimo di 11 p.ti a referenza se soddisfa tutti i sottocriteri indicati, diversamente i punteggi saranno ridotti del 50%, 35% ecc..

Domanda:

Si chiede se esista un limite massimo al numero di pagine del BIM PLAN da presentare in fase di offerta e se ne possa modificare la formattazione, ferma restando la struttura del documento.

Risposta:

Vedasi risposta al quesito n.3 del 11/08/2017, rif. "Risposte alle richieste di chiarimenti n.1 del 06.09.2017".

Quesito n. 14 del 06/09/2017

Domanda:

Con In riferimento al punto 8.1.7) a pag.11 del Disciplinare di gara, si chiede la presenza di un architetto per la progettazione delle opere edili (classificate nella cat.E.22) che dovrà ricoprire anche il ruolo di Direttore



dei lavori. Si chiede di chiarire se il riferimento alla cat.E.22 sia un refuso in quanto non trova corrispondenza ne con la suddivisione degli importi a base di gara (pag.6), ne con la griglia di pag.10 sui requisiti minimi per la partecipazione.

Risposta:

Trattasi di un refuso.

Domanda:

Si chiede se la Direzione lavori, contrariamente a ciò che viene riportato al pt.8.1.7) può essere svolta anche da un professionista laureato in ingegneria vista la tipologia di intervento (prevalentemente nuovo edificio e non ristrutturazione), e vista anche la sentenza del TAR Veneto sez.II, 15/11/2007, sentenza n.3630 che, per comodità si riporta di seguito:

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Interventi su beni immobili tutelati ai sensi del D.lgs.490/99 - Competenza esclusiva degli architetti - art. 52 R.D. 2537/25 - disapplicazione - disparità di trattamento tra ingegneri civili italiani e ingegneri appartenenti a stati membri - equiparazione sul piano comunitario dei titoli di ingegnere civile ed architetto - art.3 Cost.-Dir348/85/CEE - TAR Veneto, sez.II - 15 Novembre 2007, n.3630.

Risposta:

La sentenza indicata nel quesito risulta riformata in appello, con l'affermazione di un principio diverso.

Inoltre le nelle linee-guida ANAC n. 1/2016 prevedono che: *“Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537)”*.

Il progetto in questione concerne immobili ed aree che, per effetto dei vincoli presenti, implicano anche **scelte culturali**, tanto da essere stato portato all'attenzione del Comitato tecnico-scientifico del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo nella seduta del 12.09.2016.

Quesito n. 15 del 07/09/2017

Domanda:

Con riferimento alla gara di cui in oggetto, in considerazione del periodo di pubblicazione del bando (mese di agosto) e della particolare complessità della documentazione tecnica richiesta in fase di gara, si chiede cortesemente a Codesta Stazione Appaltante di valutare la possibilità di concedere una proroga di tre settimane.

Risposta:

La richiesta non può essere accolta in considerazione del fatto che per rispondere al bando sono stati concessi ben 56 giorni ovvero 3 settimane in più dei 35 giorni minimi imposti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i..

Quesito n. 16 del 08/09/2017

Domanda:

All'art. 11 "Criterio di Aggiudicazione" del Disciplinare di gara, nella tabella



al punto 1.1.a) vengono richiesti massimo 3 servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità e realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dal DM tariffe. Gli stessi criteri vengono esplicitati nell'Allegato G "Griglia di valutazione" e più precisamente nei punti 1.1.a) e 2.2.a).

Si chiede se i subcriteri richiesti al punto 2.2.a) "Premialità per la dimostrazione di esperienza, in uno o più progetti portati a referenza, con scambio dati all'interno dei modelli ed in formato COBie" e relativo "KPI Criterio motivazionale 7.3" è sufficiente che siano posseduti anche da un solo servizio dei 3 servizi massimi presentabili, senza applicare alcuna delle riduzioni indicate nella tabella stessa.

Risposta:

Vedasi risposta al quesito n.13 del 05.09.2017

Quesito n. 17 del 08/09/2017

Domanda:

In relazione alla "Griglia di valutazione" (allegato G) ed al documento "Bim Plan" (allegato E) si riscontra la non corrispondenza di un "KPI Criterio motivazionale". Nella griglia di valutazione viene infatti riportato il KPI numero 1.3, del valore di punti massimi 0,5, che tuttavia non viene poi richiamato in alcun campo del Bim Plan. Considerato che manca questo riferimento nel BIM Plan, si chiede quindi cortesemente di chiarire in quale sezione del BIM Plan debba essere inserita la risposta di cui al KPI numero 1.3.

Risposta:

La relativa risposta va inserita nel paragrafo 2 del BIM PLAN.

Domanda:

Con riferimento all'allegato A3, ed in particolare all'indicazione concernente la ripartizione delle prestazioni oggetto di gara con riferimento alle diverse classi categorie, si chiede cortesemente di chiarire se possano essere inserite ulteriori attività (es. qualora un membro RTP curi la progettazione di una tipologia di opere, es. strutture, mentre un altro curi la DO della medesima categoria di opere, nell'esempio strutture).

Risposta:

La risposta è affermativa.

Domanda:

Con riferimento alle figure che necessariamente devono far parte del gruppo di progettazione (ascrivibili indifferentemente al personale tecnico di mandataria o di mandante), si chiede conferma che l'incarico di Direttore Lavori debba essere svolto da soggetto in possesso di Laurea in Architettura, considerato il richiamo alla classe categoria E.22 che tuttavia non corrisponde alle classi categorie edili ascritte all'intervento (individuate invece in E.10 e E.17).

Risposta:

Vedasi risposta al quesito n. 14 del 06.09.2017.

Quesito n. 18 del 08/09/2017

Domanda:

In riferimento all' allegato C:

si fa presente che per quel che riguarda l'attività relativa alla progettazione



integrata e coordinata - coordinamento delle prestazioni specialistiche tale prestazione è prevista per la sola categoria E.10 sia per il progetto definitivo che per il progetto esecutivo e non a tutte le categorie come si evince dal DM 17/06/2016

tale attività farà infatti capo ad un unico responsabile della progettazione integrale e coordinata e deve essere perciò calcolata in analogia a quanto correttamente calcolato per il coordinatore della sicurezza in esecuzione.

Risposta:

È stato ritenuto di applicare tale aliquota alla categoria principale e comunque trattasi di stima soggetta a ribasso d'asta.

Quesito n. 19 del 08/09/2017

Domanda:

si prega di confermare che il progetto non prevede la presenza di un elisuperficie-elipiazzola. Non si ritiene quindi necessaria la predisposizione nelle successive fasi progettuali di specifici elaborati;

Risposta:

Non è prevista l'elisuperficie.

Domanda:

si prega di confermare che il costo per l'ottenimento della certificazione energetico ambientale (per esempio LEED) sia in capo alla Stazione Appaltante;

Risposta:

Gli eventuali costi per sottoporre il progetto e la costruzione ad una procedura di certificazione energetico ambientale secondo un protocollo di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, di livello nazionale o internazionale come indicati al D.M. 11.01.2017, come costi di "revisione della progettazione" e "revisione della costruzione" da riconoscere all'organismo di certificazione, saranno a carico della Stazione Appaltante, a rimborso, se la certificazione verrà effettivamente richiesta dall'Ospedale e sarà effettivamente ottenuta dall'aggiudicatario.

Domanda:

si prega di confermare che il costo necessario per la campagna geologica e per gli studi similari è in capo alla Stazione Appaltante;

Risposta:

Le attività di ulteriori indagini del sottosuolo sono incluse nell'oggetto dell'affidamento come evidenziato all'art. 1 Oggetto dell'appalto del Disciplinare di gara ed all'art. 3 Prestazioni del Disciplinare di incarico.

Domanda:

si chiede di chiarire se l'obbligatorietà di iscrizione all'AVCPASS sussiste anche per operatore economico estero e non europeo. In particolare si segnala la difficoltà dell'ottenimento della firma digitale in tempi utili.

Risposta:

Si veda in proposito la risposta di ANAC contenuta nelle FAQ relative ad AVCPASS, sub D.8 "Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti degli operatori



economici esteri tramite AVCpass? SI. Le stazioni appaltanti devono verificare in ogni caso il possesso dei requisiti tramite AVCpass, salvo il caso in cui gli operatori economici esteri siano legittimamente sprovvisti e non intendano dotarsi di PEC e firma digitale."

Quesito n. 20 del 11/09/2017

Domanda:

Nei documenti di gara è presente il "Patto di integrità", che però non viene poi citato nel disciplinare di gara tra i documenti da presentare con la documentazione amministrativa.

E' richiesta la sua presentazione come documento controfirmato dall'operatore economico per accettazione?

Risposta:

Trattasi di documento facoltativamente inseribile nella busta della documentazione amministrativa.

Quesito n. 21 del 12/09/2017

Domanda:

Considerato che il Disciplinare di Gara, riporta quanto di seguito specificato:

Paragrafo 9.2 Busta B) "Offerta Tecnica", punto 9.2.1 Contenuti offerta tecnica. L'offerta tecnica dovrà contenere la seguente documentazione:

- n.3 schede, formato A3, di sintesi di un servizio di ingegneria e architettura ciascuna, relative a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dal DM tariffe;

Si chiede cortesemente di confermare che i tre servizi sopra richiesti, non debbano necessariamente essere stati espletati negli ultimi 10 anni.

Risposta:

Si conferma quanto richiesto.

Domanda:

Considerato che il Disciplinare di Gara, riporta quanto di seguito specificato:

Paragrafo 9.2 Busta B) "Offerta Tecnica", punto 9.2.1 Contenuti offerta tecnica. L'offerta tecnica dovrà contenere la seguente documentazione:

(...) BIM PLAN compilato, anche nell'osservanza di quanto previsto nel documento EIR;

e conseguentemente, considerato che la Documentazione ulteriore: Allegato F - EIR (EMPLOYER INFORMATION REQUIREMENTS), riporta quanto di seguito specificato:

Punto 1.3.1 "Il progetto preliminare e il modello BIM del Nuovo Ospedale Galliera - VARIANTE 1 - 1° LOTTO":

(...) le consegne dei modelli (deliverables) previsti dall'aggiudicatario dovranno essere in lingua italiana e/o inglese.

Si chiede cortesemente di confermare che il richiesto BIM Plan possa essere redatto in lingua italiana e/o inglese.

Risposta:

No, l'offerta tecnica va redatta in lingua italiana, l'opzione cui si riferisce al punto 1.3.1



dell'EIR riguarda la compilazione dei campi di dati degli oggetti del modello BIM.

Quesito n. 22 del 11/09/2017 (RICHIESTA DI PROROGA)

Domanda:

In riferimento alla gara di cui in oggetto e ai criteri di valutazione di cui alle Linee Guida ANAC rif. 1.1 a) e 2.2 a), al fine di consentire la presentazione di n. 3 servizi che possano soddisfare i sotto-criteri ivi previsti, siamo a richiedere a Codesta Stazione Appaltante di valutare la possibilità di concedere una proroga di almeno 15 giorni.

I servizi che diano la possibilità di ottenere il punteggio massimo di 11 punti vanno infatti ricercati all'estero mancando in Italia almeno uno dei sotto-criteri. La conseguente associazione in costituendo RTP di un concorrente straniero allunga di molto le tempistiche, soprattutto di carattere amministrativo.

Risposta:

La richiesta non può essere accolta. Si veda al proposito la risposta al quesito n.15 del 07.09.2017.

Quesito n. 23 del 12/09/2017

Domanda:

vorremmo partecipare alla procedura in oggetto con un raggruppamento verticale composto da una società di ingegneria A (Capogruppo), da una società impiantista B (mandante) e da una architettonica C (mandante).

In riferimento ai requisiti ai p.ti 8.1.3 del disciplinare di gara la società di ingegneria A (capogruppo) possiede la maggioranza per le categorie S.03, S.05 ed E.17, quella impiantista B (mandante) la IA.01 e la IA.03 mentre l'architettonica C (mandante) la E.10. Invece, per quanto concerne il requisito del p.to 8.1.4, che non è frazionabile, è la società mandante B che con le categorie IA.01 e IA.03 possiede il requisito di peso prevalente.

In riferimento a quanto indicato al p.to 8.2 del disciplinare di gara "nel caso di raggruppamenti temporanei la mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara sub 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6 in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti" e alla risposta data al quesito n. 5 del 22/08/2017 (prevalenza della mandataria nel requisito p.to 8.1.4), si chiede se è corretto che la società di ingegneria A possa fare da capogruppo pur possedendo il requisito al p.to 8.1.4 in misura minore rispetto alla società B.

Si specifica inoltre che la società di ingegneria A possiede anche, in maniera totale, il requisito relativo al personale tecnico.

Risposta:

Stando a quanto viene esposto nel quesito, la società indicata come "impiantista B" sembra avere in misura maggioritaria rispetto alle altre, sia i requisiti sub 8.1.3, sia quelli sub 8.1.4.

In particolare, per quanto concerne i primi, sub 8.1.3., l'esposizione contenuta nel quesito induce a ritenere che la società indicata come "di ingegneria A", con le cat. S.03, S.05 ed E.17 raggiunga un totale di Euro 73.744.989,78, inferiore al 50% del totale (che è pari ad Euro 110.129.174) ed altresì al totale raggiunto dalla società indicata come "impiantista B", che con le cat. IA.01 ed IA.03, raggiunge Euro 92.146.967,04.

Riguardo ai requisiti sub 8.1.4. è lo stesso quesito a riconoscere che la società indicata come "impiantista B" ha la maggioranza parte dei servizi di punta richiesti, rispetto alle altre, in



valore assoluto.

Ciò comporta che, per effetto della disciplina di gara, conforme sul punto alle Linee-guida n. 1/2016 dell'ANAC, la società indicata come "Impiantista B" possa essere collocata in posizione di capogruppo, perché in possesso dei requisiti in misura maggioritaria, mentre non possa esserlo la società indicata come "di ingegneria A".

Relativamente al requisito sub 8.1.5, relativo al personale tecnico, se la società indicata come "impiantista B" non ha il requisito in misura maggioritaria, essa potrà ricorrere all'avvalimento, anche da parte della società indicata come "di ingegneria A", purché nel rispetto delle forme di legge.

Resta comunque impregiudicata la facoltà, di legge, che la società indicata come "di ingegneria A" ricorra ad avvalimento per integrare i requisiti di cui non è in possesso in misura maggioritaria ed assuma il ruolo di capogruppo.

Quesito n. 24 del 12/09/2017

Domanda:

Nel disciplinare di gara art. 1 "oggetto del contratto" non viene esplicitato se il progetto delle demolizioni è compreso nello scopo dei servizi richiesti e se le demolizioni sono comprese nel costo delle opere. Si richiede di chiarire.

Risposta:

Si, le demolizioni sono comprese. Si veda al proposito il progetto preliminare approvato.

Domanda:

Si chiede di confermare se tutta l'area oggetto dell'intervento è di proprietà e da considerare disponibile, in particolare se non vi sono da prevedere pratiche di esproprio.

Risposta:

Si conferma che non sono previste pratiche di esproprio, vedasi in proposito il progetto preliminare approvato e l'Accordo di Programma Comune di Genova/Ospedale Galliera.

Quesito n. 25 del 13/09/2017 (RICHIESTA DI PROROGA)

Domanda:

Viste le diverse competenze necessarie per allestire un'organizzazione idonea ed efficiente per poter garantire, in caso di aggiudicazione, il raggiungimento di tutti gli obiettivi illustrati nella documentazione di gara;

Vista la necessità di predisporre un'articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta economica

Considerato che è interesse della Stazione Appaltante garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara e, così, la più ampia concorrenza, nonché l'opportunità di ricevere le migliori offerte

Tanto visto e considerato riteniamo opportuno e necessario poter disporre di un ulteriore periodo per la presentazione delle offerte congruo per l'importanza e la complessità dell'appalto.

Rappresentiamo pertanto la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte di 20 giorni.

Risposta:

La richiesta non può essere accolta. Si veda al proposito la risposta al quesito n.15 del 07.09.2017.



Quesito n. 26 del 13/09/2017 (RICHIESTA DI PROROGA)

Domanda:

In riferimento alla gara in oggetto - a causa dell'indizione della gara in concomitanza con il periodo di chiusura estivo e della complessità dell'offerta tecnica - con la presente siamo a richiedere a codesta Stazione Appaltante la concessione di 2 settimane di proroga sulla data di scadenza.

Risposta:

La richiesta non può essere accolta. Si veda al proposito la risposta al quesito n.15 del 07.09.2017.

Quesito n. 27 del 13/09/2017 (RICHIESTA DI PROROGA)

Domanda:

Con riferimento alla gara di cui all'oggetto, con scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il 29.9.2017, vista la complessità, l'importanza, l'articolazione delle prestazioni oggetto dell'appalto nonché l'entità delle medesime, la scrivete Società - intenzionata a partecipare alla procedura di cui sopra - presenta formale istanza di proroga del termine per la presentazione delle offerte di almeno 30 giorni.

Risposta:

La richiesta non può essere accolta. Si veda al proposito la risposta al quesito n.15 del 07.09.2017.

Quesito n. 28 del 13/09/2017

Domanda:

Il disciplinare di gara prevede che venga presentata l'istanza di partecipazione (All A1). Questa dichiarazione deve essere compilata da tutti i componenti dell'RTI o solo dalla mandataria e sottoscritta da tutti i mandanti?

Nel caso debba essere compilata separatamente, la marca da bollo è richiesta solo sulla dichiarazione della mandataria o anche su tutte le singole dichiarazioni?

Risposta:

L'istanza di partecipazione può essere unica, compilata e sottoscritta da tutti i componenti dell'RTI costituendo.

Oppure ciascuno di essi può presentare distintamente l'istanza.

Tanto l'istanza congiunta, quanto eventuali istanze disgiunte e plurime, dovranno essere in regola con la disciplina dell'imposta di bollo. Nel caso di istanza congiunta la pluralità di richiedenti/sottoscrittori non comporta in sé un corrispondente obbligo di moltiplicazione delle marche da bollo.

Quesito n. 29 del 13/09/2017

Domanda:

In merito ai requisiti di partecipazione al par. 8.1.4., si chiede se i due servizi di punta richiesti debbano essere stati svolti da UNO SOLO dei soggetti del raggruppamento, oppure possano essere stati svolti da due soggetti del raggruppamento.

Risposta:

I due servizi di punta richiesti per ciascuna categoria possono essere stati svolti da diversi soggetti del raggruppamento, purché:



- ciascuno dei servizi di punta non sia frazionato;
 - il raggruppamento possieda, nel suo complesso, tutti i servizi di punta richiesti;
 - la mandataria possieda il requisito relativo ai servizi di punta in misura maggioritaria.
- Si veda, al proposito, la risposta al quesito n. 23 del 12.09.2017.

Quesito n. 30 del 13/09/2017

Domanda:

- con riferimento ai requisiti di partecipazione, al par. 8.1.3., si chiede se la Mandataria possa NON possedere la categoria E.17;
- con riferimento ai requisiti di partecipazione, al par. 8.1.4., si chiede se, essendo in RTP, la Mandataria possa soddisfare integralmente con i due servizi di punta le categorie d'opera IMPIANTI e una delle Mandanti possa soddisfare le categorie d'opera EDILIZIA, mentre le restanti Mandanti non concorrono con i requisiti;
- con riferimento ai contenuti della BUSTA B), par. 9.2.1., si chiede da quante pagine debba essere composta ogni scheda di servizio;
- visto il criterio di aggiudicazione art. 11 al punto 1.1.g., si chiede da quale documenta viene desunto;
-
- si chiede se debba essere prodotta una relazione descrittiva metodologica, e, in caso positivo, di quante pagine debba essere composta.

Risposta:

- La mandataria può non possedere il requisito sub 8.1.3 quanto alla cat. E.17, purché il raggruppamento ne sia in possesso e la mandataria possieda i requisiti in misura maggioritaria. Si veda, al proposito, la risposta al quesito N.29 del 13.09.2017.
- Riguardo al secondo punto la risposta può essere affermativa solo se la mandataria, oltre a soddisfare il requisito relativamente alle categorie impianti (IA.01 e IA.03) lo soddisfa in misura maggioritaria entro il raggruppamento. Questo può verificarsi, se per le altre categorie il requisito è soddisfatto da requisiti di più mandanti. Nel caso invece tutti gli altri servizi di punta fossero in possesso di una sola mandante, il loro valore complessivo eccederebbe quello delle categorie impianti e sarebbe violata la regola che vuole la mandataria in possesso del requisito in misura maggioritaria.
- Ogni scheda si compone di un foglio A3.
- Il criterio di aggiudicazione art. 11, punto 1.1.g. non è presente nel disciplinare, sicché il quesito risulta non comprensibile.
- Non è richiesta una relazione descrittiva metodologica, in quanto i contenuti di essa sono destinati ad emergere dalla richiesta compilazione del BIM PLAN, come richiesto nel disciplinare, da parte dei concorrenti.

Quesito n. 31 del 13/09/2017

Domanda:

Si chiede se, nel caso di redazione di relazione metodologica, occorra indicare la percentuale di impegno delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio.

Risposta:

Per quanto concerne la relazione metodologica, vedasi la risposta al quesito n.30 del 13.09.2017. Per quanto concerne la percentuale di impegno delle figure professionali, esso non è un dato espressamente richiesto nella documentazione tecnica.



Si comunica che il termine per la richiesta dei chiarimenti risulta scaduto, pertanto si precisa che non potranno più essere assicurate le risposte ad eventuali ulteriori richieste di chiarimenti.

Dott. Adriano Lagostena
DIRETTORE GENERALE

